

FUSIONE DEI COMUNI DI RONAGO E UGGIATE-TREVANO, IN PROVINCIA DI COMO

Il progetto di legge regionale – illustrazione degli articoli

La proposta di progetto di legge regionale per la fusione dei Comuni di Ronago e Uggiate-Trevano, in provincia di Como, si compone di 4 articoli.

La legge regionale di riferimento per l'istituzione del nuovo Comune, a seguito di fusione di Comuni contigui, è la n. 29/2006 "Testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni provinciali e comunali".

L'art. 1 della proposta indica le finalità della legge, la costituzione del territorio del nuovo Comune e la sua denominazione (che non viene riportata nel testo, rispettando in tal modo le prerogative del Consiglio regionale in ordine alle determinazioni da assumere ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 29/2006), come risultante dalla consultazione referendaria di cui all'articolo 53 dello Statuto d'Autonomia della Lombardia.

L'art. 2 stabilisce che i rapporti conseguenti alla fusione dei territori comunali, di cui all'art. 1, siano regolati dalla Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 11 della legge regionale n. 29/2006.

L'art. 3 individua le modalità di rimborso delle spese ai Comuni per la consultazione popolare.

L'art. 4 dispone in merito all'entrata in vigore della legge, inserendo la cd. clausola d'urgenza, in considerazione dell'auspicata vigenza della novella legislativa dal 1° gennaio 2024 (tenuto conto dell'articolo 10, comma 4, primo periodo, della l.r. 29/2006), per consentire al nuovo Comune istituito a seguito della fusione (in caso di approvazione della presente proposta di legge) di predisporre atti contabili e organizzativi unici relativi all'intera annualità. Si ricorda, in tal senso, anche il termine del 24 febbraio previsto dall'art. 2 della legge 182/1991, secondo cui *"Le elezioni dei consigli comunali, che devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato si svolgono nella stessa giornata domenicale di cui all'art. 1 [in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno] se le condizioni che rendono necessario il rinnovo si sono verificate entro il 24 febbraio, ovvero nello stesso periodo di cui all'articolo 1 dell'anno successivo, se le condizioni si sono verificate oltre tale data"*.

Accompagna la presente iniziativa legislativa anche una relazione di dettaglio sulla fusione tra i Comuni interessati, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della l.r. 29/2006.